

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

107.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUIDO BERNARDI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Sostituzioni:			
PRESIDENTE	1370	del volo (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3479)	1376
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE	1376, 1377, 1378
Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3478)	1370	BAGHINO FRANCESCO GIULIO	1377, 1378
PRESIDENTE	1370, 1375	BOCCHI FAUSTO	1377
AMODEO NATALE	1374	COLUCCI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	1378
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	1372	CORLEONE FRANCESCO	1377
BOCCHI FAUSTO	1371	FEDERICO CAMILLO	1378
CORLEONE FRANCESCO	1373		
FEDERICO CAMILLO	1374		
Votazione segreta:			
PRESIDENTE	1375		
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza		La seduta comincia alle 17,20.	
		VILLER MANFREDINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(<i>E approvato</i>).	
		Sostituzioni.	
		PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Corà, Ciannamea, Cicchitto, Sacconi, Marte Ferrari,	

Scaiola e Corleone sostituiscono rispettivamente i deputati Marzotto Caotorta, Tombesi, Potì, Dell'Unto, Caldoro, Ligato e Rippa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 giugno 1982.

Ricordo che nella seduta del 30 settembre 1982 avevamo esaurito la discussione sulle linee generali.

Poiché il relatore, onorevole Tombesi, ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, lo sostituirò io stesso.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Gli articoli 179, 180 e 181 del codice della navigazione, nel testo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 744, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 179. — (*Nota di informazioni all'autorità marittima*). — All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico,

nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorità marittima o consolare.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo.

Il Ministro della marina mercantile può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.

ART. 180. — (*Verifiche ed ispezioni*). — Il comandante del porto o l'autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di pren-

dere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

ART. 181. — (*Rilascio delle spedizioni*). — La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto — con l'indicazione dell'ora e della data — sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonché su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo.

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto gli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché gli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge ».

(È approvato).

ART. 2.

Il numero 4 del primo comma dell'articolo 171 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« 4) i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave ».

(È approvato).

ART. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, si provvederà alle modifiche del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione conseguenti alle innovazioni introdotte con la presente legge.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FAUSTO BOCCHI. È con molto imbarazzo che mi accingo a fare questa dichiarazione di voto: sono, infatti, costretto a rilevare come anche il 1983 sia iniziato con un disimpegno quanto mai evidente della maggioranza e del Governo, preoccupati esclusivamente di ricercare strade che puntualmente si rivelano non percorribili, come stanno a dimostrare le reazioni del paese ai provvedimenti recentemente assunti dal Governo.

A prescindere dal disegno di legge in esame, il gruppo comunista desidera puntualizzare che d'ora in poi si opporrà all'esame in Commissione di « leggine », esame sollecitato o dal Governo o dai gruppi della maggioranza, e che si sentirà impegnato soltanto per la discussione e l'esame di leggi che siano coerenti con le impostazioni che altre volte la Commissione si era data, leggi, cioè, che abbiano una certa attinenza ad una politica di programmazione. In caso contrario, correremo il rischio, come avevamo già osservato in sede di discussione generale sul provvedimento in esame, di continuare a lasciare al Governo ed alla maggioranza che lo sostiene la possibilità di varare provvedimenti disarticolati, dei quali non si riescono a capire non solo le motivazioni, ma anche le conseguenze.

Non è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un progetto di legge che modifica alcuni articoli del codice della navigazione e puntualmente ci si dice che quanto prima si provvederà ad una riforma più generale di tale codice, ad un adeguamento a tutte le questioni che sono

sorte in questi ultimi tempi in relazione all'evolversi ed allo sviluppo tecnologico dei mezzi di trasporto, e quindi dei natanti, e dell'esercizio e gestione dei porti, con riferimento alle operazioni di carico, scarico, imbarco, avvicinamento, sicurezza, controllo, e così via, anche riguardo alle direttive e alla politica, se così si può definire, europea della Comunità in questo settore.

Come gruppo di opposizione che dai partiti della maggioranza, in termini veramente non comprensibili, qualche volta, è considerato responsabile non sappiamo di che cosa, ci sentiamo fortemente imbarazzati per l'assenza dei gruppi della maggioranza, per cui ci dobbiamo far carico di non bloccare un provvedimento di questo genere. Al Senato e nel corso della discussione generale abbiamo sollecitato il Governo a provvedere con progetti di legge in ordine ai rapporti, che avrebbero potuto benissimo rientrare in questo disegno di legge, fra comandante della nave e armatore. È un problema delicato che, come tutte le cose difficili, viene affrontato con superficialità e in modo incongruente dal Governo. Infatti, la settimana parlamentare che è appena cominciata dimostra l'incapacità del Governo ad affrontare le questioni. Non è fuori luogo ricordare che il Parlamento non sa ancora, perché il Governo non ha assunto alcun impegno, come affrontare le questioni che riguardano la connessione dei decreti-legge con i disegni di legge relativi al bilancio e alla legge finanziaria 1983. L'aggiornamento del codice della navigazione è un problema delicato. Basti pensare che proprio per l'insufficienza e l'inadeguatezza di questo codice, delle strutture, degli strumenti, dei mezzi e dei regolamenti di competenza del Governo si sono avuti disastri, disgrazie, perdita di vite umane, affondamento di navigli nei nostri mari o addirittura nei nostri porti, come lo *Stabia I*: poco fa abbiamo rinviato per l'ennesima volta la discussione delle risoluzioni che poteva e doveva essere conclusiva.

La nostra amarezza (sono buono nel definirla così) di fronte a questo stato di cose è rafforzata dal fatto che attendiamo

ancora una risposta (non parole e promesse) dal Governo e dal Ministero della marina mercantile in relazione agli impegni assunti dallo stesso sottosegretario Patriarca in sede di discussione al Senato di questo provvedimento, se non erro in una seduta del giugno dell'anno scorso, per modifiche ed adeguamenti più organici del codice della navigazione su questioni ancora più incisive di quanto lo siano gli articoli che stiamo per modificare con il disegno di legge.

Signor presidente, abbiamo già preannunciato la nostra propensione ad astenerci sul provvedimento proprio per le motivazioni che ho qui succintamente ripetuto. Saremmo tentati di abbandonare questa propensione per assumere una posizione più drastica, ma non lo facciamo, anche considerando che siamo all'inizio del nuovo anno, per un rapporto con la Commissione e con i colleghi assenti che giustifico soltanto perché provengono tutti dal nord dove gli aeroporti sono chiusi. È un attestato di benevolenza che però non saremo più in grado di ripetere in futuro. Quindi, in questa occasione manteniamo la posizione di astensione per non bloccare l'iter del provvedimento, ma esigiamo che il senso di responsabilità, di cui abbiamo dato prova in questa Commissione e che si può riscontrare anche nelle altre, ci venga riconosciuto.

Signor presidente, ci auguriamo di riprendere questa questione (credo che lei stesso lo proporrà nell'ufficio di presidenza) in un prossimo incontro con il nuovo ministro della marina mercantile, che potrà così riallacciare i contatti con la Commissione per tutte le questioni ancora aperte e che avrebbero già dovuto essere affrontate.

Con questo nostro atteggiamento vogliamo anche esprimere l'augurio che gli altri gruppi agiscano con altrettanto impegno e serietà nell'affrontare i problemi che saranno posti all'attenzione della Commissione.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Questa è la prima riunione che la Commissione tiene nel nuovo anno, ma anche dopo la

costituzione del nuovo Governo. Ho notato con piacere la conferma a sottosegretario della marina mercantile del senatore Patriarca, però, molto probabilmente, sarebbe stato più produttivo se fosse stato presente alla seduta il ministro che ci avrebbe potuto indicare qual è l'orientamento del Governo, e cioè se è uguale o differente da quello seguito dai precedenti Governo e ministro.

Avremmo potuto tentare di rendere più completo il provvedimento in esame se la presenza del ministro ci avesse offerto la possibilità di prendere in considerazione un quadro più ampio per quanto riguarda la politica marinara. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un settore i cui problemi non sono certo stati risolti brillantemente, come dimostrano il susseguirsi delle agitazioni dei lavoratori ed il persistere di situazioni negative in vari posti.

Lo scopo del disegno di legge in esame, che, comunque, merita attenzione, volendo correggere insufficienze esistenti nella normativa entrata in vigore con l'approvazione della legge n. 744 del 1975, è quello di introdurre disposizioni tendenti a garantire una maggiore sicurezza in mare. Tale obiettivo, tuttavia, non può essere perseguito prescindendo dalla soluzione di alcuni importanti problemi, quali, ad esempio, quello relativo allo sviluppo delle capitanerie di porto; senza contare la più generale necessità di destinare maggiori finanziamenti a tutti quei settori che sono interessati alla soluzione del problema della navigazione e della sicurezza in mare.

Desidero ricordare che, nonostante le assicurazioni fornite dal Governo nel mese di giugno del 1982, la presentazione di un provvedimento che regoli in modo migliore i rapporti tra comandante e armatore resta ancora, a distanza di sette mesi, allo stato di intenzione.

Devo, inoltre, dire che si asserisce di voler correggere le insufficienze della legge del 1975 attraverso la normativa contenuta dal disegno di legge in esame, ma, poi, l'articolo 3 di tale provvedimento prevede che il regolamento sia modificato entro un termine di sei mesi, con il ri-

schio di rendere inapplicabili le misure al nostro esame. Non ho presentato in materia un emendamento per evitare di essere accusato di voler ostacolare l'iter del disegno di legge, provenendo il testo al nostro esame dall'altro ramo del Parlamento che lo ha già approvato. Occorre avere la sensibilità di capire che la modifica del regolamento andava attuata contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che modificano gli articoli 179, 180 e 182 del codice della navigazione, se veramente si intendeva far fronte alle lacune esistenti nella normativa del 1975, problema questo veramente urgente visti i disastri che purtroppo abbiamo dovuto registrare. Ho i miei dubbi, ripeto, circa il fatto che il regolamento sarà effettivamente modificato entro il termine di sei mesi previsto. Nel dire ciò non voglio essere profeta, ma realista. Sorgeranno certamente contestazioni tra armatori, comandanti, equipaggi ed operatori marittimi, perché da una parte si chiederà l'applicazione delle disposizioni che ci accingiamo ad approvare, mentre dall'altra si opporrà il fatto che il regolamento non è stato aggiornato.

Nonostante tali considerazioni, voterò a favore del disegno di legge in esame, anche in considerazione del fatto che esso è il primo ad essere discusso dalla Commissione nel corso del nuovo anno e nella speranza che questo mio atto possa risultare propiziatorio rispetto alla possibilità che le prossime elezioni consentano di cambiare veramente baracca.

FRANCESCO CORLEONE. Mi sia consentito di limitarmi a svolgere alcuni rilievi di metodo tanto più opportuni in quanto ci troviamo all'inizio di un anno di lavoro. In effetti, non sappiamo quanto ancora durerà l'attuale legislatura, ma ritengo ugualmente utile puntualizzare alcune questioni. Indubbiamente questa Commissione ha approvato una serie di leggi, grazie anche alla collaborazione forse eccessiva dei gruppi d'opposizione, estremamente importanti nel contenuto e dal punto di vista della spesa; ma, nello stesso tempo, abbiamo approvato anche un gran numero

di «leggine» i cui contenuti normativi creano un confuso affastellamento nella legislazione vigente. Eppure, anche in occasione della discussione di queste ultime — e la seduta odierna ne è un esempio — ci troviamo a dover constatare l'assenza degli esponenti dei gruppi di maggioranza, assenza alla quale generalmente si sopprime con l'astensione da parte delle opposizioni.

Per porre rimedio in qualche modo ad una situazione di tal genere ed anche per far fare ad ognuno il proprio mestiere nella chiarezza più grande, noi radicali crediamo che una misura utile possa essere quella di dare finalmente applicazione all'articolo 65 del regolamento relativo alla pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa. Su questo punto, che il gruppo radicale aveva messo in luce anche all'inizio dello scorso anno, saremo molto fermi e di volta in volta avanzremo una richiesta formale in tal senso. Riteniamo, infatti, che la pubblicità del lavoro delle Commissioni in sede legislativa sia quanto mai opportuna, poiché il lavoro prezioso che viene fatto attraverso la verbalizzazione stenografica non è fruibile se non a distanza di troppo tempo, per cui, nella pratica, è inutile per un uso politico del resoconto stesso.

In conclusione, nel preannunciare la astensione del gruppo radicale sul provvedimento, avanzo la richiesta che venga verificato il numero legale.

NATALE AMODEO. Discutendo dei problemi del mare in ogni loro sfaccettatura è facile passare per meri registratori di ritardi e scandire rosari di lamentele; ecco perché quando ci si offre la possibilità di operare su tali ritardi, il mio gruppo accoglie in modo molto positivo tale possibilità e, di conseguenza, preannuncio che il nostro voto sarà favorevole.

Ma non saremmo sinceri, non saremmo a posto con noi stessi se, anche in questa sede, non cogliessimo l'occasione che ci viene data per evidenziare la necessità di approntare soluzioni di portata ben più ampia, la necessità, cioè, di prendere finalmente in esame l'intera riforma del

codice della navigazione che sta cambiando fisionomia pezzo a pezzo senza riuscire a darsi un volto nuovo.

Questo disegno di legge ci offre la possibilità, comunque, di realizzare un maggior controllo da parte delle autorità portuali o di quelle consiliari al fine di dare maggiori garanzie di sicurezza e questo rappresenta, ad avviso del gruppo socialista, una buona ragione per esprimere voto favorevole.

CAMILLO FEDERICO. Ritengo che le questioni sollevate dall'onorevole Corleone siano certamente meritevoli di considerazione e che se ne possa opportunamente discutere in sede di ufficio di presidenza, per valutare in che modo sia possibile dare ad esse soddisfazione senza che il richiamo alle pure formalità rappresenti di per sé, in un momento così inconsueto della vita parlamentare, un fatto che in sostanza viene ad ostacolare il cammino del provvedimento.

Devo anche dare atto al collega Bocchi e a tutti i componenti del gruppo comunista di aver assunto un atteggiamento costruttivo che mi auguro non sia dovuto soltanto al fatto che questa è la prima seduta del nuovo anno; anzi, mi auguro che tale atteggiamento non costituisca un fatto sporadico, ma l'inizio di un modo di collaborare che, per la verità, in questa Commissione non è senza precedenti.

Vorrei, inoltre, sottolineare che oggi è il primo giorno di convocazione della Camera dopo il periodo festivo e che la nostra è tra le poche Commissioni riunite per lavorare, per cui è ovvio che si debbano registrare alcune assenze; mi sembra, comunque, che non si possa certamente ravvisare nell'attuale circostanza una situazione emblematica, quasi che costantemente questa Commissione fosse afflitta dalla cronica assenza di alcuni colleghi.

Venendo ora al merito del provvedimento in esame, vorrei ribadire quanto ho già sottolineato in sede di discussione sulle linee generali: è certamente legittimo — anche noi lo facciamo — invocare la riforma globale del codice della navigazione, riforma che, per altro, non è di

competenza esclusiva del Ministero della marina mercantile. Però, quando ci troviamo di fronte a norme che è già possibile definire, norme, come nel caso attuale, già approvate dal Senato, non vedo quale potrebbe essere la ragione per indugiare: forse, in tal modo, si pensa di spronare il Governo ad adottare il provvedimento di carattere generale? Così facendo, però, mi sembra che si verificherebbe una sproporzione tra la causa e l'effetto.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, vorrei ricordare che, all'indomani dell'ultimo tragico avvenimento verificatosi nel campo della sicurezza in mare, l'affondamento del *Marina di Equa*, ci siamo tutti trovati coinvolti in una serie di richieste relative a provvedimenti di modifica del codice della navigazione. Su queste norme abbiamo avuto una indicazione favorevole, mentre su altre vi è stato chi ne ha sostenuto la bontà e chi la totale negatività. Pertanto, queste norme, sulle quali vi è l'accordo degli organi dello Stato, sindacali, dei lavoratori e delle imprese, debbono essere approvate con urgenza e tranquillità garantendo il settore più delicato della navigazione e quanti operano in esso. Per questa ragione diamo il nostro convinto voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio e sono grato a tutti coloro che hanno espresso consenso sul provvedimento di legge che di per sé viene accettato da tutti i gruppi politici, a prescindere dalle rispettive posizioni politiche, però, nello stesso tempo, siccome è stato fatto un richiamo all'inizio dell'anno, desidero esprimere l'augurio che, anche quando la maggioranza è consapevole che su un progetto di legge non vi sono dissensi di fondo, e quindi si può ragionevolmente prevedere un atteggiamento o positivo o di astensione da parte dell'opposizione, questo non costituisca una ragione per giustificare assenze dai banchi della maggioranza. Questo perché qualsiasi provvedimento, anche il più tecnico e quello più facilmente accessibile a tutti i

gruppi, ha un risvolto politico sia nel contenuto sia nella speditezza dell'*iter*. Quindi, faccio mio l'appello perché la maggioranza sia responsabile degli atti che presenta o per i quali deve offrire la sua solidarietà al Governo, evitando situazioni di imbarazzo per i gruppi di opposizione, il cui senso di responsabilità personalmente sono certo non verrà mai meno, ma che non debbono essere solleticati a cedere alla tentazione di fare una opposizione più dura, come spesso può avvenire nel gioco politico.

Questo lo dico come responsabile dell'andamento della Commissione, perché è vero che i gruppi sono stati convocati per votazioni in aula, senza che alcuno di essi abbia sollevato eccezioni, e quindi con l'obbligo della presenza, per cui penso che il sacrificio compiuto da alcuni colleghi nel venire qualche ora prima, avrebbe potuto essere affrontato anche da altri colleghi. Detto questo, auguro che nel 1983 i lavori della Commissione procedano in modo spedito e vi sia una partecipazione la più ampia possibile di tutti i colleghi.

Per quanto riguarda la pubblicità dei lavori, faccio presente all'onorevole Corleone che la stessa Commissione di volta in volta decide se accedere o no a richieste avanzate in tal senso e che la sua richiesta di verifica del numero legale è inammissibile, perché, ai sensi del regolamento, questa può essere avanzata da un minimo di tre deputati e la Commissione non sta per procedere ad una votazione per alzata di mano, bensì a scrutinio segreto. Ritengo pertanto che non vi siano gli estremi per accogliere la sua richiesta.

Avverto i colleghi che dovremo concludere la seduta alle 18,30 per i concomitanti lavori di aula.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3478):

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate, Amodeo, Baghino, Bernardi Guido, Briccola, Ciannamea, Cicchitto, De- gan, Federico, Ferrari Marte, Lucchesi, Mo- razzoni, Quieti, Sacconi.

Si sono astenuti:

Baldassari, Bocchi, Calaminici, Casali- no, Cominato, Corleone, Forte Salvatore, Gradi, Manfredini, Pernice, Tamburini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Protezione delle radiocomunica- zioni relative all'assistenza ed alla sicu- rezza del volo (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno re- ca il seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione delle radiocomunica- zioni relative all'assistenza ed alla sicu- rezza del volo », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 giugno 1982.

Comunico che il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

Il Ministro delle poste e delle teleco- municazioni è autorizzato a procedere al- l'aggiornamento del censimento delle emit-

tenti radiotelevisive a carattere locale e degli impianti ripetitori privati disposto con decreto ministeriale 18 novembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1980.

Le operazioni del censimento devono essere portate a compimento entro il ter- mine massimo di 60 giorni dalla pubblica- zione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle poste e delle telecomu- nicazioni che stabilirà le modalità secondo cui il censimento deve essere svolto.

Fino all'espletamento della procedura di cui ai commi precedenti ed all'elabora- zione da parte dell'Amministrazione dei relativi dati e comunque non oltre i do- dici mesi successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma pre- cedente, è vietata ogni modificazione della situazione di fatto attuale, salvo le varia- zioni che si rendessero necessarie per la tutela dei servizi pubblici di radiocomu- nicazione.

Nel caso di omissione o di non veri- dicità delle prescritte dichiarazioni e in quello di inosservanza del divieto di cui al precedente comma si applicano le san- zioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

L'onorevole Francesco Corleone ha pre- sentato emendamenti agli articoli 2 e 3. Un emendamento tende a sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il se- guente: « A seguito della segnalazione dei disturbi di cui all'articolo 2, l'amministra- zione delle poste e telecomunicazioni ef- fettuа tutti i controlli e le verifiche neces- sari alla identificazione dell'impianto o de- gli impianti radioelettrici che ne sono cau- sa. A tal fine l'amministrazione delle po- ste può, se necessario, effettuare i control- li e le verifiche anche mediante accesso agli impianti. L'accesso dovrà essere di- sposto dall'autorità giudiziaria competente, previo sommario accertamento della fon- datezza della richiesta dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni ».

Un altro tende ad aggiungere al secon- do comma dell'articolo 2 dopo le parole: « 1350 MHz » le altre: « nelle zone e per il periodo di tempo in cui esse sono ».

Un altro ancora tende a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con i seguenti: «La violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa da 2 milioni a 10 milioni.

«L'amministrazione notifica al titolare dell'impianto il verbale di accertamento della violazione di cui all'articolo 2, e la sanzione per essa applicata, dando allo stesso un termine di giorni 30 per la eventuale contestazione».

FAUSTO BOCCHI. Nel corso della discussione e nel gruppo di lavoro abbiamo sottolineato l'esigenza di acquisire anche il parere della Commissione giustizia, perché il disegno di legge prevede sanzioni e procedure che esulano totalmente dalla nostra competenza, mentre attengono a quella della Commissione giustizia. Per evitare di commettere errori, il gruppo comunista chiede che il testo venga trasmesso a tale Commissione, in modo che possiamo decidere con maggiore tranquillità su un problema tanto delicato per i fini che il provvedimento si propone di raggiungere, riguardando la protezione delle radiocomunicazioni per l'assistenza e la sicurezza del volo, nelle fasi di atterraggio e di decollo, e anche per le sanzioni e le procedure di controllo in esso previste.

FRANCESCO CORLEONE. Innanzi tutto devo dire che sono d'accordo sulla richiesta avanzata dall'onorevole Bocchi di acquisire il parere della Commissione giustizia, perché già in occasione della discussione generale ho sollevato numerose questioni circa le conseguenze, addirittura di tipo costituzionale, che potrebbero derivare dall'ambiguità di alcune norme. Senza toccare questo aspetto, che è stato superato dalla Commissione, rimane da prendere in considerazione il fatto che sembra particolarmente utile che da parte della Commissione giustizia ci pervenga un parere sulla normativa in esame, soprattutto al fine di comprendere a quali autorità debbano essere attribuiti i poteri di ispezione, di controllo e di ingresso nei locali. Per queste ragioni siamo favorevoli alla proposta del collega Bocchi.

Colgo l'occasione per far riferimento al problema della pubblicità dei lavori della Commissione, riguardo al quale il presidente ha detto che, secondo una prassi consolidata, la decisione va assunta di volta in volta. Desidero dire che la mia parte politica ha già chiesto che venga data pubblicità con il sistema della ripresa televisiva interna alla discussione relativa al provvedimento in esame, in considerazione dell'importanza della materia cui esso si riferisce. Insisto perché la nostra richiesta venga accolta, rilevando come, in caso contrario, le garanzie di pubblicità previste dal regolamento verrebbero a mancare, per le ragioni che ho esposto.

Circa il merito del provvedimento, riteniamo di dover riconfermare il nostro giudizio secondo il quale esso rappresenta una scorciatoia che si intende imboccare in mancanza di una reale volontà di pervenire ad una regolamentazione organica di tutta la materia. Ciò non facilita la soluzione del problema delle interferenze con i sistemi di controllo del volo, né ci tranquillizza sul fatto che il ministro delle poste intenda adempiere le precise istanze avanzate con formale deliberazione dalla Commissione al fine di sollecitare la presentazione di un provvedimento legislativo che affronti complessivamente la materia delle radiocomunicazioni.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ritengo che prima di inviare il testo del provvedimento alla Commissione giustizia per ottenere il parere, si debba formalmente procedere ad una modifica del testo stesso sulla base delle osservazioni formulate dalla I Commissione.

PRESIDENTE. Faccio presente che alla Commissione giustizia verrebbe inviato per il parere il testo formulato dal gruppo di lavoro, già comprensivo delle modifiche che tengono conto delle osservazioni della Commissione affari costituzionali.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non conosco questo testo.

CAMILLO FEDERICO. Non abbiamo difficoltà a dichiararci favorevoli alla richiesta dell'onorevole Bocchi di chiedere il parere della Commissione giustizia.

FRANCESCO COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono favorevole alla proposta di inviare il testo alla Commissione giustizia per ottenerne il parere; ritengo, tuttavia, che le osservazioni dell'onorevole Baghino siano fondate, in quanto il testo formalmente preso in esame dalla Commissione è quello originario del disegno di legge. Si dovrebbe, pertanto, preliminarmente discutere il testo formulato dal gruppo di lavoro, nonché gli emendamenti che sono già stati presentati.

PRESIDENTE. Il testo che invieremo alla Commissione giustizia non è nato fuori dalla Commissione, ma all'interno di essa, essendo stato predisposto da un apposito gruppo di lavoro, nominato, per ragioni formali, in luogo del Comitato ristretto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non conosco questo testo.

PRESIDENTE. Il testo dovrebbe essere noto a tutti i colleghi, essendo prevista la partecipazione di tutti i gruppi al gruppo di lavoro.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Prima di chiedere il parere della Commissione giustizia, comunque, è opportuno discutere non solo questo testo, ma anche gli emen-

damenti che sono stati presentati, riferendosi essi ad argomenti propri della competenza della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Nel frattempo, il gruppo di lavoro, già nominato a suo tempo, potrebbe predisporre un testo che tenga conto anche degli emendamenti presentati nella seduta odierna; non vorrei, però, che ci dovessimo sentir dire da qualche collega che il gruppo di lavoro non conta niente.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Le risultanze alle quali perverrà il gruppo di lavoro potrebbero essere inviate a coloro che non avessero potuto partecipare alle sue riunioni.

PRESIDENTE. Mi sembra che solo dopo gli adempimenti di cui ho testé parlato potremo decidere di inviare il provvedimento alla Commissione giustizia perché esprima un parere su di esso.

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO